



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FUNZIONI DIREZIONALI

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 29 settembre 2022

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di settembre, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 204332 pos. II/8 del 23 settembre 2022 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato, per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 209208 pos. II/8 del 28 settembre 2022

OMISSIS

Sono presenti:

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- sig. Niccolò Masiero, rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati:

- prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno
- dott. Marco Moretti, membro esterno
- sig.na Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri, collegato da remoto tramite Webex.

OMISSIS

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- prof.ssa Elisabetta Cerbai, esce alle ore 13,38 sul punto 30 dell'O.D.G.; rientra alle ore 13,42 sul punto 31 dell'O.D.G.

Nel corso della seduta i punti 47 e 54 dell'O.D.G. vengono discussi dopo il punto 55.

OMISSIS

Sul punto 44 bis «**PARTENARIATO ESTESO "NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE – NQSTI SCARL" - AUTORIZZAZIONE ALL' ADESIONE ALL'HUB**»

Adesione all'HUB del Partenariato Esteso PE04 "National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI"

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Unità Funzionale "Segreteria e Cerimoniale"

Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze

telefono: +39 055 2757444 -269| email: cda@adm.unifi.it

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all’art. 39 “*Partecipazione ad organismi di diritto privato*”, commi 1,2 e 4, in virtù dei quali: “1. *Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell’Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell’Università.* 2. *La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione.* 4. *Il Rettore nomina i rappresentanti dell’Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l’Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione*”;
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell’Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “*Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base*” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
- considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 31 del suddetto Avviso, i Partenariati estesi sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di università, Enti pubblici di ricerca (EPR), ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile. Tali programmi hanno l’ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. I programmi di ricerca, di base o applicata, saranno orientati alle tematiche previste dal PNR e dai cluster di Horizon Europe;
- preso atto che l’importo dell’agevolazione concessa per ciascun Partenariato esteso, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all’Avviso succitato, è compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 (ottantamiliardi) e un massimo di euro 160.000.000,00 (centosessantamiliardi), così come previsto dall’art. 8 comma 1 del citato Avviso emanato con D.D. n.341/2022;
- rilevato che, in particolare, all’esito della negoziazione con il MUR, relativa al Partenariato esteso in questione (PE04 - National Quantum Science and Technology Institute), l’Università di Firenze risulta beneficiaria di un finanziamento di euro 7.965.935,00 (settemilioni novecentosessantacinquemilanoventose - trentacinque);
- visti in particolare l’art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 del citato D.D. 341 del 15 marzo 2022 in tema di “*Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore*”, l’art. 11 “*Modalità di valutazione e approvazione della domanda*”, l’art. 14 “*Fase Negoziale e decreto di concessione*”, l’art. 15 “*Obblighi del Soggetto attuatore*”, l’art. 16 “*Modalità di gestione degli interventi*” e l’art. 17 “*Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese*”;
- considerato che in risposta al suddetto Avviso l’Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022, ha partecipato, in qualità di Spoke e partecipante all’HUB, alla proposta progettuale per la creazione di un PE denominato “*National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI*” nella tematica n. 04 dell’Avviso;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l’approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al suddetto Avviso, dalle

- quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato Esteso “PE04” è stata ammessa alla Fase 2 dell’Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;
- tenuto conto che il M.U.R. intende procedere con la massima sollecitudine alla fase negoziale per addivenire entro la fine del corrente mese di settembre all’emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo;
 - riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per tutte le proposte progettuali ammesse a finanziamento, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall’art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341/2022 sopra citato;
 - preso atto che il Soggetto Promotore del Partenariato Esteso n. 04 (Università di Camerino) ha individuato la Scarl come forma giuridica dell’HUB e che la stessa è stata costituita in data 27 settembre 2022;
 - preso atto che, quanto al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 così come modificato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022 e, specificamente, degli artt. 5, 7 e 11 del suddetto Decreto, la scelta della Scarl risponde ai seguenti profili:
 - forma giuridica dell’Hub: l’istruttoria e la scelta in merito all’adozione di questa forma giuridica, per la costituzione dell’HUB, è stata principalmente eseguita dal Soggetto Promotore e si fonda sul fatto che l’HUB, stante la previsione espressa dell’Avviso, debba avere personalità giuridica autonoma e debba essere auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato (cfr: art. 4 comma 6: “*L’Hub (...). Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato.*”); il consorzio con attività esterna, pur essendo stato definito quale autonomo centro di rapporti giuridici, è un’aggregazione di soggetti priva di personalità giuridica. Pertanto, sebbene tale personalità potrebbe essere successivamente richiesta, ciò comporterebbe una diversa ed autonoma procedura, non scontata negli esiti e che, comunque richiederebbe una tempistica non conciliabile con le tempistiche indicate dall’Avviso e dal MUR. Quanto alla responsabilità verso i terzi il consorzio, con attività esterna ha una autonomia patrimoniale che però non è piena. A tal riguardo la legge prevede che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, cioè sul patrimonio comune del consorzio, ma è altresì prevista (art. 2615 del codice civile) una responsabilità solidale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e, in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote;
 - necessità del perseguimento di finalità istituzionali, tra quelle previste dall’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175: rispetto alla partecipazione, in veste di Hub, all’Avviso emanato con il D.D. M.U.R. n. 341 sopra citato, la costituzione della Scarl in oggetto rientra sotto la fattispecie dell’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ateneo e agli altri enti partecipanti, che – per definizione stessa dell’Avviso (art. 2)
 - sono necessariamente Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal M.U.R.; inoltre, il medesimo D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, prevede ora espressamente, all’art. 4-bis “*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” - articolo inserito dall’art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 – che “*Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del presente decreto*”;
 - convenienza economica: la partecipazione in veste di Hub all’Avviso più volte citato permetterà all’Ateneo, di attingere al finanziamento reso disponibile a tale scopo dall’Avviso stesso, e definito a seguito dell’avvenuta fase di negoziazione con il MUR in euro 7.965.935,00

- (settemilioninovecentosessanta- cinquemilanovecentotrentacinque);
- sostenibilità finanziaria: in base alla proposta progettuale di cui sopra, i costi di funzionamento e gli altri propri dell'attività oggetto della s.c.ar.l. sono soddisfatti mediante le risorse provenienti dal suddetto finanziamento della proposta progettuale stessa;
 - possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate: le risorse che si prevede di investire ed impiegare nella s.c.ar.l. provengono dal finanziamento della medesima proposta progettuale alla cui realizzazione la società in oggetto è finalizzata;
 - possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: stante la sopra citata formulazione dell'art. 4, comma 6, del D.D. n. 341, non è possibile gestire sotto altra forma – pertanto, né in amministrazione diretta, né mediante affidamento in appalto - l'attività dell'Hub;
 - efficienza, efficacia, economicità: la forma giuridica della s.c.ar.l. consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato Avviso per il Soggetto Attuatore, all'altro requisito, come sopra stabilito dall'Avviso per il soggetto stesso, della personalità giuridica; e ciò, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle, da un lato più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato più garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato rispetto agli enti partecipanti, tra tutte quelle messe a disposizione dall'ordinamento giuridico a tale scopo (efficacia); in particolare, la s.r.l. costituisce tra il tipo contrattuale di società di capitali senz'altro più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (economicità);
 - compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese: l'Avviso citato, cui la partecipazione progettuale in questione è diretta e che pone come requisito la costituzione di un Soggetto Attuatore dotato di autonoma personalità giuridica, è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; l'Avviso, poi, contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione in sede di realizzazione delle specifiche attività attraverso le quali il Soggetto Attuatore realizzerà il proprio scopo sociale;
 - metodo di scelta dei soci privati: i soci privati della s.c.a r.l. corrispondono ai soggetti privati che sono partner della proposta progettuale di ricerca e sviluppo alla cui presentazione è teso l'Avviso citato; la loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre infine il complessivo progetto in questione; senza possibilità, dunque, di procedere, al contrario, alla scelta dei partner, anche privati, disponendo di un progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di valutazione preordinati. D'altronde la valutazione del progetto è stata effettuata, ai sensi dell'art. 12 del suddetto Avviso, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati che avrebbero costituito l'HUB;
- visto il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e ivi, specificamente, le seguenti disposizioni:
- art. 5, commi 1 e 2: *"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società (...) avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica (...) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del*

servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese";

- art. 7, commi 1-5: "*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo (...) contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli (...) 2463 del codice civile, (...) per le società a responsabilità limitata. 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante. 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*";
 - art. 11, commi 2, 3 e 8: "*2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, (...). 8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. (...)*";
- tenuto conto che, in ottemperanza delle previsioni dell'art. 5, commi 3 e 4 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, così come modificato dalla L. n. 118 del 5 agosto 2022, e dell'art. 7, comma 4, del medesimo succitato D.Lgs., con riguardo all'atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica, l'amministrazione è tenuta, oltre che alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, all'invio alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, in via preventiva, ed all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
 - ritenuto che le motivazioni, come sopra riferite, sulla cui scorta il Soggetto Promotore, di concerto con tutti gli altri partners progettuali, è giunto ad individuare, quale forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione dell'Hub-Soggetto Attuatore della proposta progettuale in oggetto, quella della società consortile a responsabilità limitata, soddisfino del tutto esaurientemente i requisiti motivazionali e procedurali richiesti dalle sopra citate norme del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;
 - condivise pertanto e fatte proprie integralmente, con la presente delibera, tutte le suddette motivazioni, che qui si intendono integralmente ripetute quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 - tenuto conto che la Proposta progettuale prevede che i partner che andranno a costituire il Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso siano, oltre all'Università di Camerino (Soggetto Promotore) e all'Università degli Studi di Firenze, i seguenti altri soggetti: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Fondazione Bruno Kessler, International Center for Theoretical Physics, Istituto Italiano Tecnologia, INFN, Leonardo, Università degli Studi di Parma, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Thales Alenia, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Trieste;
 - visto lo Statuto predisposto per la costituzione e la disciplina del Soggetto Attuatore di cui sopra, denominato "*National Quantum Science and Technology Institute – NQSTI Società Consortile a responsabilità Limitata*" (in forma abbreviata "NQSTI scarl");

- considerato che lo statuto, così come indicato nell'art. 6 comma 2, attribuisce all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, da offrire in quote uguali di €10.000,00 (diecimila) a quei soci, tra gli enti sopra indicati, che intendano procedere alla sottoscrizione in un momento successivo e comunque fino alla concorrenza di complessivi € 200.000,00 (duecentomila);
- considerato in particolare che è prevista la possibilità di sottoscrivere un successivo aumento di capitale sociale dedicato all'Università degli Studi di Firenze pari a €10.000,00 (diecimila) e che tale facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di mesi tre decorrenti dalla data dell'efficacia della delibera di aumento di capitale dell'Organo Amministrativo;
- visto l'art. 2463 c.c., che - in virtù del rimando ad esso effettuato giusta il combinato disposto degli artt. 2602 e 2615-ter c.c. - stabilisce il contenuto essenziale dell'atto costitutivo del Soggetto Attuatore in oggetto, stante la forma giuridica per esso individuata, come sopra, della società a responsabilità limitata con scopo consortile;
- considerato che, per rispettare la tempistica dettata dal novellato art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, l'Università degli Studi di Firenze intende procedere alla sottoscrizione della Scarl in una fase successiva;
- tenuto conto che l'importo che l'Università degli Studi di Firenze, in virtù dei preventivi accordi ed impegni assunti tra tutti i partners della proposta progettuale in questione, sarà tenuta a versare, all'atto dell'adesione alla futura delibera di aumento di capitale, alla costituita Scarl la quota pari ad € 10.000,00 (diecimila), in proporzione alla quota di partecipazione del 5%, che l'Ateneo assumerà nel capitale sociale che è stato previsto fino alla concorrenza di complessivi € 200.000,00 (duecentomila);
- tenuto conto che, nello statuto, è espressamente previsto che i soci pubblici avranno diritto a nominare la maggioranza dell'Organo amministrativo della Società;
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 29 aprile 2022 e del 14 settembre 2022, con le quali, oltre ad essere stata approvata la partecipazione dell'Ateneo alla proposta progettuale in oggetto – autorizzando il pagamento delle quote di adesione agli HUB che saranno costituiti e ponendo la spesa delle prime annualità, stimata tra € 200.000,00 e € 280.000,00, a carico del Bilancio di previsione 2022, progetto 13DIP150000 – è stato approvato, quale indirizzo, la futura partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze alla sopracitata Società consortile a responsabilità limitata, rinviando ad una successiva delibera l'approvazione del relativo statuto e delle condizioni di adesione, all'esito del parere che verrà reso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, così come prescritto dall'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016, con l'auspicio che la società venga costituita da un gruppo ristretto di soci nel rispetto dei termini dettati dal MUR, dando modo agli altri soci pubblici di aderire, attraverso aumenti di capitale in un tempo determinato superiore ai sessanta giorni di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n.175/2016, per acquisire il parere preventivo dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- preso atto dell'istruttoria di cui sopra,

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione per una quota pari al 5% del capitale sociale e pertanto pari ad € 10.000,00 (diecimila) alla società consortile denominata "*National Quantum Science and Technology Institute – NQSTI Società Consortile a responsabilità Limitata*" (in forma abbreviata "NQSTI scarl") con capitale sociale, a regime, di € 200.000,00 (duecentomila), il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso n. 04, che è retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 18), e che a tale scopo s'intende pertanto qui contestualmente approvato.
2. La Rettore è autorizzata a procedere alla sottoscrizione della partecipazione al capitale sociale che sarà offerto dall'Organo Amministrativo e a versare la quota pari ad € 10.000,00 (diecimila)

nella modalità e tempi indicati nell'offerta; tale contributo è posto a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIP150000.

3. La Rettrice è autorizzata ad intervenire in nome e per conto dell'Ateneo per:
 - sottoscrivere eventuali atti che si rendessero necessari per la sottoscrizione della partecipazione;
 - sottoscrivere eventuali patti parasociali che le parti ritenessero necessari;
 - nominare gli organi e gli amministratori della società e prevedendo al riguardo la possibilità – laddove sia consentito ai sensi del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – di nominare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e – nel caso – altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa.
4. La Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate ai precedenti punti 2 e 3 della presente delibera.

L'esecutività della presente delibera, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, è condizionata all'esito del parere della Sezione di controllo per la Regione Toscana o, in caso di mancata pronuncia del parere, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte della suddetta sezione, della presente delibera.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e inviata, alla Sezione di controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

O M I S S I S

Alle ore 15,00 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Marco Degli Esposti

LA PRESIDENTE
F.to Alessandra Petrucci

Autenticazione di copie di atti e documenti (Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il presente documento, composto di n. 20 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.
Firenze, 03 ottobre 2022

Firma
(Annalisa Cecchini)

STATUTO

" National Quantum Science and Technology Institute – NQSTI Società Consortile a Responsabilità Limitata"**(in forma abbreviata "NQSTI scarl")****Società Consortile a responsabilità limitata****ARTICOLO 1****DENOMINAZIONE SOCIALE**

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**National Quantum Science and Technology Institute** Società Consortile a Responsabilità Limitata", di seguito denominata anche "**NQSTI scarl**".

ARTICOLO 2**SEDE**

1. La società consortile ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3**OGGETTO SOCIALE**

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito "Partenariato esteso") denominato "**National Quantum Science and Technology Institute**", con acronimo "NQSTI", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'avviso pubblico per la per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (di seguito "Decreto").

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato **NQSTI**, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici e privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori responsabili della corretta esecuzione delle attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori Enti pubblici e privati, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture e del personale messi a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita **sino al 31 dicembre 2032**, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. 1. Il capitale sociale è pari ad Euro*(qui sarà indicata la cifra pari al totale delle quote sottoscritte in sede di costituzione)*.

2. E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 c.c. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento, al fine di realizzare il progetto più volte indicato, in osservanza di quanto previsto dal Decreto del MUR di cui all'art. 3, verrà offerto a: *(qui saranno indicati gli enti che intenderanno procedere alla sottoscrizione in una fase successiva)* Università

degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Fondazione Bruno Kessler, International Center for Theoretical Physics, Istituto Italiano Tecnologie, INFN, Leonardo, Università degli Studi di Parma, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Thales Alenia, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Trieste, in quote uguali da €10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e dovrà essere liberato in denaro.

Detta facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di **mesi tre** decorrenti dalla data dell'efficacia della delibera di aumento. All'Organo Amministrativo è delegato altresì il potere di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dal presente statuto ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista nel comma precedente, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

4. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6, viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea nei termini di cui all'art.14.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.
3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la redistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

ARTICOLO 10 RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.
2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegue la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.
3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.
4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.
5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
 - a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
 - b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;

- c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
 - d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
 - e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
 - g) violi obblighi di riservatezza;
 - h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
 3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
 4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
 5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
 6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
 7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.
2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

ARTICOLO 12-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021, le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'Hub. Sono, pertanto, attribuiti diritti, per la costituzione degli organi amministrativi, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, come di seguito specificato:
 - l'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su proposta dell'Università degli Studi di Camerino.
 - la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, spetta all'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Università degli Studi di Camerino.

ARTICOLO 13
ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato d'Indirizzo;
 - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14
ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro Imprese alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:
 - a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
 - b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 12-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
 - c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;
 - d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
 - e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- f) delibera circa l'ammontare dell'eventuale contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo. Tali contributi, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi;
- g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;
- h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- l) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- n) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- o) in relazione al Comitato di Indirizzo, l'Assemblea svolgerà per tutta la durata del programma le funzioni previste dall'art. 21 del presente Statuto;
- p) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi a mezzo pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- proroga o lo scioglimento della Società.

3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 12-bis dello Statuto Sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente.

3. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

4. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

8. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Coordinatore del Comitato di Indirizzo di cui all'art.21 senza diritto di voto.

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo, sentito il Comitato di Indirizzo di cui all'art.21, assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso NQSTI, indicati all'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 (d'ora innanzi "Decreto"), approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione del Partenariato esteso NQSTI, di cui all'art. 4 comma 17 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali e approva il piano di ripartizione delle risorse ricevute dal MUR.

3. Sono, inoltre, di competenza dell'Organo Amministrativo:

- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;
- la proposta all'Assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- la proposta di istituire, a carico dei Soci, eventuali contributi annuali come precisato all'art.14;
- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali previsti dall'art. 6 comma 2.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ai suoi componenti e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

6. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore Generale che svolga anche le funzioni di Research Manager, definendone l'inquadramento ed il relativo compenso. Spetta al Direttore Generale dare attuazione operativa alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alle linee guida da esso approvate.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione o al Direttore generale, fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.
2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha, altresì, i seguenti poteri:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
 - d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
 - e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
 - f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Per tutta la durata del programma, è costituito un Comitato di Indirizzo con il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nel monitoraggio e valutazione della corretta implementazione dell'intervento. Il Comitato è composto dai coordinatori scientifici dei singoli Spoke del progetto NQSTI nominativamente indicati nell'allegato 1. Il Coordinatore del Comitato partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
2. Si riunisce su convocazione del proprio coordinatore o su richiesta della maggioranza dei componenti e resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.
3. In caso di loro indisponibilità o di cessazione del rapporto con l'istituzione spoke, i componenti del Comitato potranno essere sostituiti su proposta del rappresentante legale dello spoke, attraverso deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei soci partecipanti, previa valutazione delle competenze scientifiche del candidato.
4. Per tutta la durata del programma di ricerca il Comitato di Indirizzo fornirà pareri obbligatori all'organo amministrativo per tutte le deliberazioni relative alla gestione, monitoraggio e valutazione delle attività.

ARTICOLO 22

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio

Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 23

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

2. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.

3. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 24

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 25

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 26

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 27
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

ALLEGATO 1:

Componenti Comitato di Indirizzo - art. 21

SPOKE	Nome e Cognome	Denominazione Ente
<i>SPOKE 1</i>	Marco LISCIDINI	Università degli Studi di Pavia
<i>SPOKE 2</i>	David VITALI	Università degli Studi di Camerino
<i>SPOKE 3</i>	Francesco CATALIOTTI	Consiglio Nazionale delle Ricerche
<i>SPOKE 4</i>	Fabio SCIARRINO	Università degli Studi di Roma Sapienza
<i>SPOKE 5</i>	Fabio BELTRAM (con funzione di Coordinatore)	Scuola Normale Superiore
<i>SPOKE 6</i>	Giuseppe GORINI	Università degli Studi di Milano Bicocca
<i>SPOKE 7</i>	Andrea SIMONI	Fondazione Bruno Kessler
<i>SPOKE 8</i>	Gaia Raffaella GRECO	Consiglio Nazionale delle Ricerche
<i>SPOKE 9</i>	Elisabetta PALADINO	Università degli Studi di Catania